



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 – 27 FEBBRAIO 2025

Riunione del 26 Febbraio 2025

38.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig.ra I. D. L. in persona degli esercenti la potestà genitoriale
- Sig.ra M. N. in persona degli esercenti la potestà genitoriale
- Sig.ra E. P. in persona degli esercenti la potestà genitoriale

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Si è riunito a seguito del deferimento della procura federale n. Reg. n. 40/2024-25 pervenuto il giorno 20 gennaio 2025, si è riunito per la discussione del procedimento a carico di:

D. L. I., N. M., P. E. per aver, in violazione dei principi informativi di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 18 R.A.T., 2 e 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur., al termine di una gara del Campionato U/16, realizzato, in concorso tra di loro, un video, poi circolato sul web, contenente espressioni offensive e denigratorie nei confronti della società e della squadra avversaria.

Contestata l'aggravante di cui alla lettera F dell'art.102 Reg. Giur.

oooooooooooooooooooo

Risultavano collegati in modalità videoconferenza l'Avv. Massimo Caravetta sostituto procuratore federale e l'Avv. Federica Gramatica difensore di tutte le incolpate. Le parti confermavano di aver raggiunto un accordo ex art. 53 regolamento giurisdizionale, già depositato presso il Tribunale.



All'esito della discussione il tribunale si ritirava in Camera di consiglio ed al termine leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della motivazione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale letti gli atti ed esaminati i documenti, preso atto della difesa delle atlete che concludeva per l'applicazione delle attenuanti e comunicava il sincero pentimento delle stesse, ritiene di poter condividere la proposta di patteggiamento e la relativa sanzione così come concordata fra le parti, ritenendo corretta la qualificazione dei fatti operata e congrua la sanzione indicata. Dichiarò pertanto l'efficacia dell'accordo con l'applicazione della sanzione concordata come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- Sig.ra I. D. L. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni quindici
- Sig.ra M. N. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni quindici
- Sig.ra E. P. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni quindici

Roma, 26 Febbraio 2025

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 27 Febbraio 2025